

AGLI ISCRITTI ANAAO ASSOMED

Cari Colleghi,

la circolare che segue è divisa in due parti. La prima, destinata a tutti gli iscritti, riguarda gli adempimenti Enpam che scadono il 31 luglio prossimo ed in particolare la richiesta di contribuzione ridotta per la denuncia dei redditi libero-professionali. La seconda è rivolta esclusivamente ai colleghi pensionati o pensionandi che intendono presentare domanda per la quantificazione del proprio TFS e il TFR.

1 ADEMPIMENTI ENPAM IN SCADENZA IL 31 LUGLIO 2018

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contribuzione la denuncia dei redditi libero-professionali 2018 è molto importante: infatti coloro che sono tenuti alla dichiarazione possono optare per una contribuzione ridotta. Tale opzione sarà valida anche per gli anni successivi ma va esplicitata nel modulo.

Vi raccomandiamo di seguire le indicazioni riportate.

A. DIPENDENTI IN SERVIZIO NEL 2017

I dipendenti che hanno svolto attività libero-professionale nell'anno 2017 DEVONO **inviare entro il 31 luglio 2018 all'ENPAM il MODELLO D** (in allegato) compilandolo e indicando il reddito libero professionale percepito.

Sono esentati dalla dichiarazione coloro che hanno percepito un reddito libero professionale prodotto nell'anno 2017 non superiore a:

- € **4.770,00** annui per gli iscritti attivi di età inferiore a 40 anni, ovvero ammessi al contributo ridotto alla "Quota A";
- € **8.809,33** annui per gli iscritti attivi di età superiore a 40 anni.

Il mancato invio del modello D equivale a dichiarazione di assenza, per l'anno 2017, di reddito professionale soggetto a contribuzione presso la "Quota B" del Fondo di previdenza generale. In pratica equivale ad una dichiarazione di assenza di reddito libero professionale o di un reddito libero professionale non superiore a 8.809,33 euro per chi è soggetto a contribuzione Enpam quota A piena o a 4.770 euro per i soggetti a contribuzione Enpam quota A ridotta di cui al punto precedente.

Coloro che non sono tenuti alla dichiarazione per il 2017 se in futuro dovessero superare le soglie di cui sopra potranno optare per la contribuzione ridotta all'atto della prima dichiarazione annuale.

Ammontare del contributo

Contributi dovuti nell'anno 2018 sui redditi prodotti nell'anno 2017

Aliquota intera:

16,50% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 101.427,00

Aliquota ridotta per gli iscritti attivi che contribuiscono (in base ad un rapporto stabile e continuativo) anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, INPS compreso il Fondo Speciale E.N.P.A.M.:

8,25% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 101.427,00

AnaaO Assomed

Via XX Settembre 68 - 00187 Roma

Tel. 064245741 - Fax 0648903523

segreteria.nazionale@anaao.it

segreteria.nazionale@anaaopostecert.it

www.anaao.it

Aliquota ridotta per i titolari di redditi intramoenia e per i partecipanti al corso di formazione in medicina generale:

2% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 101.427,00

Aliquota ridotta per i pensionati del Fondo Generale che percepiscono compensi libero-professionali, salva opzione per l'aliquota intera:

8,25% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 101.427,00

Per tutti i contribuenti:

1% sul reddito eccedente l'importo di € 101.427,00, di cui solo lo 0,50% pensionabile/li.

PER I DIPENDENTI IN INTRAMOENIA L'ENTITA' DEL REDDITO LIBERO-PROFESSIONALE E' INDICATO NEL CUD

CERTIFICAZIONE UNICA 2018 (CUD)

ALLA PAGINA CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE sono indicati:

Al rigo 1: Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato

Al rigo 2: Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato Lavoro dipendente

Al rigo 3: Redditi di Pensione

Al rigo 4: Altri redditi assimilati

Nel punto 4 va indicato:

- il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale),
- l'indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive,
- **i compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.**

Il reddito per l'attività libero-professionale intramoenia è indicato al rigo 4 e va riportato nel modello D.

Il reddito va indicato per intero sarà poi Enpam che lo riduce della eventuale quota esente

ATTENZIONE

- La richiesta di contribuzione ridotta va effettuata barrando le apposite caselle indicando la decorrenza dell'assunzione o del regime in intramoenia.
- Tutti i medici e i medici in extramoenia barrando la prima casella possono optare per una contribuzione al 8,25%.
- i medici in intramoenia barrando la seconda casella possono optare per una contribuzione al 2%.
- Se non si barrano una delle due caselle di cui sopra verrà applicata l'aliquota del 16,50% anche per i redditi che saranno prodotti negli anni successivi.
- In ogni caso chi ha optato per la contribuzione ridotta potrà tornare alla contribuzione piena negli anni successivi ma non viceversa.

Se la dichiarazione viene inviata DOPO IL 31 LUGLIO 2018, oltre ad una sanzione di 120 euro, l'eventuale opzione per la contribuzione ridotta decorrerà solo dall'anno successivo (denuncia 2019).

Anaa Assomed

Via XX Settembre 68 - 00187 Roma

Tel. 064245741 - Fax 0648903523

segreteria.nazionale@anaao.it

segreteria.nazionale@anaaopostecert.it

www.anaao.it

B. PENSIONATI

I pensionati che hanno svolto attività libero-professionale nell'anno 2017 DEVONO **inviare entro il 31 luglio 2018 all'ENPAM il modello D** compilandolo e indicando il reddito libero professionale percepito.

A seguito delle modifiche regolamentari, approvate dai ministeri vigilanti, è possibile scegliere tra la contribuzione PIENA pari al 16,50% o la contribuzione RIDOTTA pari al 8,25%.

Se la dichiarazione viene inviata DOPO IL 31 LUGLIO 2018, oltre ad una sanzione di 120 euro, l'eventuale opzione per la contribuzione ridotta decorrerà solo dall'anno successivo (denuncia 2019).

E' NECESSARIO BARRARE LA PRIMA CASELLA NELLA SEZIONE CONTRIBUZIONE RIDOTTA NEL MODULO D. Tale opzione è valida anche per gli anni successivi.

**SE NON SI BARRA LA CASELLA RELATIVA VERRA' APPLICATA L'ALIQUOTA DEL 16,50%.
IN OGNI CASO CHI HA OPTATO PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA POTRA' TORNARE ALLA CONTRIBUZIONE PIENA NEGLI ANNI SUCCESSIVI MA NON VICEVERSA.**

Tipologie di pensionati:

- Pensionati INPS in quiescenza dal SSN, ma non Pensionati quota A Enpam
- Valgono le disposizione per i dipendenti sia per la quota di esenzione (8.809,33 euro se soggetto con contribuzione intera, 4770 euro se soggetto con contribuzione ridotta) che per la possibilità di aliquota ridotta al 8,25% da richiedere nella modulistica
- Pensionati INPS in quiescenza dal SSN e Pensionati quota A Enpam
- Valgono le disposizione per i pensionati non c'è quota di esenzione (avendo sospeso la contribuzione in quota A) c'è la possibilità di aliquota ridotta al 8,25% da richiedere nella modulistica
- Medici in servizio nel SSN e Pensionati quota A Enpam

Non c'è quota di esenzione (avendo sospeso la contribuzione in quota A) c'è la possibilità di aliquota ridotta al 8,25% da richiedere nella modulistica o in alternativa se esercenti l'intramoenia la possibilità di aliquota ridotta al 2% da richiedere nella modulistica.

Utile integrare la modulistica in caso di cambiamento dello status in corso del 2017 (pensionamento da SSN o presso Enpam quota A, di norma l'opzione intra-extra-moenia è annuale, assunzione o licenziamento in corso dell' anno 2017).

AGLI ISCRITTI ANAAO ASSOMED IN PENSIONE O PENSIONANDI

2 CONVENZIONE ANTICIPO LIQUIDAZIONE: COME FARE LA DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO AI FINI DELLA CESSIONE.

A seguito delle numerose segnalazioni della difficoltà a produrre la documentazione necessaria per ottenere il prestito, l'Istituto bancario, da noi contattato, si è dichiarato disponibile ad erogare il prestito anche senza il decreto ufficiale di liquidazione, che presso alcune sedi INPS perviene a domicilio anche dopo mesi, ma più semplicemente sulla base di una **certificazione INPS ottenibile on-line**. Spesso infatti le Amministrazioni non si rendono disponibili ad estrarre i dati, mentre le sedi INPS non svolgono di norma questo servizio.

E' NECESSARIO ACQUISIRE IL PIN DISPOSITIVO registrandosi sul sito www.inps.it o recandosi presso le sedi INPS.

Ottenuto il pin dispositivo, è possibile effettuare on line la domanda di quantificazione del trattamento di fine servizio ai fini della cessione.

È il sistema più rapido per ottenere la certificazione che in alcune sedi perviene dopo pochi giorni in altre purtroppo dopo settimane o qualche mese.

Di seguito il messaggio INPS: Direzione Centrale Pensioni-Msg n.2079 del 10 maggio 2016

Oggetto: Domanda di quantificazione del trattamento di fine servizio ai fini della cessione

Facendo seguito alla circolare n. 70 del 30 aprile 2013, riguardante le "Nuove modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dell'assicurazione sociale vita, per la quantificazione del TFS e del TFR ai fini della cessione e per la dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR", nonché alla circolare ex Inpdap n. 12 del 28 giugno 2011 sulle "Modifiche apportate all'art. 1 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, sulla cessione dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio dall'art. 2, comma 49, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10" si chiarisce quanto segue.

Le istanze riguardanti la quantificazione del trattamento di fine servizio (TFS) devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact center integrato;
- Patronati – attraverso i servizi telematici forniti dagli stessi.

Poiché l'invio della domanda di quantificazione fatta attraverso uno dei tre strumenti sopra elencati avviene previa identificazione dell'utente interessato, che deve essere il beneficiario del TFS o di quota di esso, non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione del contratto di cessione; diversamente, tale autenticazione si rivela obbligatoria nel caso in cui il contratto di cessione venga notificato alla sede Inps competente per territorio senza essere stato preceduto da una istanza di quantificazione.

Si chiarisce, altresì, che possono essere cessionari del TFS le banche e gli intermediari finanziari già accreditati presso questo istituto, ma anche soggetti non accreditati, nonché le persone giuridiche e le persone fisiche. Si precisa, inoltre, che la notifica del contratto di cessione può avvenire anche attraverso la posta elettronica certificata della sede competente per territorio.

Per maggiori informazioni potete scrivere a servizi@anaao.it.

Cordiali saluti.

Carlo Palermo
Segretario Nazionale Anaa Assomed

Giorgio Cavallero
Vice Segretario Nazionale Vicario